

In data 18 luglio 2001

**ATAF** – rappresentata da: dott. Renzo Brunetti – Direttore generale – assistito dal dott. Piero Lullia  
– Direttore Amministrativo e del Personale

E

**UGL** rappresentata da: Roberto Cartacci

PRESO ATTO CHE


- l'accordo aziendale del 28/6/1991 prevedeva a favore delle lavoratrici madri un miglior trattamento integrativo durante l'aspettativa facoltativa entro il primo anno di vita del bambino rispetto al trattamento economico della Legge 1204/71;
- che la prassi aveva progressivamente esteso tale facoltà anche ai genitori di sesso maschile, con moglie lavoratrice dipendente;
- che la Legge 53/2000 riconosce al lavoratore il diritto all'aspettativa facoltativa anche se l'altro genitore non ne aveva il diritto;
- la suddetta Legge 53/2000 amplia in modo sostanziale le tutele dei genitori in termini di permessi e di trattamento economico;
- che l'onere aziendale risultava pertanto enormemente aggravato rispetto alle previsioni di cui all'accordo 28/06/91;

VALUTATA

l'opportunità di rivedere l'accordo esistente alla luce delle novità introdotto dalla Legge 53/2000 in vigore

CONCORDANO

1. gli aventi diritto, ex Legge 53/2000, che usufruiranno del congedo parentale a partire dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001, durante il periodo di congedo indennizzato dall'INPS ai sensi della legge suddetta, avranno diritto ad una integrazione salariale aziendale del 70% fino ad un massimo di 6 mesi. Per la parte di congedo afferente il 2002 l'integrazione salariale aziendale del 70% verrà però corrisposta fino a 3 mesi.
2. Gli aventi diritto ex Legge 53/2000 che usufruiranno del congedo parentale a partire dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, durante il periodo di congedo indennizzato dall'INPS ai sensi della legge suddetta, avranno diritto ad una integrazione salariale aziendale del 70% per i primi 3 mesi di congedo;
3. gli aventi diritto ex Legge 53/2000 che usufruiranno del congedo parentale a partire dal 1° luglio 2002, durante il periodo di congedo indennizzato dall'INPS ai sensi della legge suddetta, avranno diritto ad un'integrazione salariale aziendale del 70% per il primo mese di congedo e del 30% di integrazione salariale aziendale per i successivi due mesi di congedo.




2)

4. l'azienda concederà un massimo di 14 giorni di permessi retribuiti per malattia del bambino nei primi tre anni di vita, frazionabili a richiesta in mezze giornate.

Le parti concordano di annullare a partire dal 1° settembre prossimo, ogni altro accordo o prassi aziendale in materia di trattamento economico per i periodi di congedo parentale e di malattia del bambino e di monitorare su base annua gli oneri connessi all'applicazione dell'accordo in oggetto.

La validità del presente accordo è subordinata all'approvazione da parte dei lavoratori e del Consiglio di Amministrazione aziendale.

ATAF



UGL

